XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 950

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANTONIOZZI, MASCHIO, DI GIUSEPPE, VINCI, CARAMANNA, SCHI-FONE, MESSINA, VARCHI, RUSPANDINI, FILINI, KELANY, CONGEDO, PIETRELLA, ZUCCONI, MAERNA

Modifica degli articoli 88 e 89 del codice penale, in materia di imputabilità del reo per fatti commessi in stato di grave alterazione delle condizioni psichiche e del comportamento

Presentata il 3 marzo 2023

Onorevoli Colleghi! – Il codice penale stabilisce, agli articoli 88 e 89, i casi di infermità e seminfermità mentale connessi ai reati e, di conseguenza, l'esonero totale o parziale dall'imputabilità.

Questi articoli, di derivazione piuttosto arcaica, non menzionano la fattispecie delle patologie collegate all'esecuzione dei reati, lasciando inevitabilmente spazio a interpretazioni giurisprudenziali che hanno determinato, nel tempo, l'orientamento dei giudici

Com'è noto il giudice, nella funzione monocratica e collegiale, è *peritus peritorum*, ma è pressoché raro che le sue valutazioni si discostino da quelle rese dal consulente tecnico nominato d'ufficio.

Di contro, gli stessi psichiatri, a prescindere dalla legittima invocazione di parte sempre tendente a far riconoscere le infermità, si trovano in palese difficoltà, dovendo di fatto esprimersi secondo le prescrizioni della Corte di cassazione e non potendo far riferimento a principi condivisi e chiari, come in tutti i paesi civili, per la formulazione dei loro giudizi.

La cronaca anche recente ha mostrato casi di reati gravissimi contro la persona ricondotti nell'alveo dei cosiddetti « disturbi di personalità ».

In particolare, è stato chiamato in causa il disturbo antisociale di personalità che, per sua genesi, riguarderebbe quasi tutti i reati contro la persona e il patrimonio. È difficile che un pregiudicato dedito a ra-

pine, a violenze o usura non abbia una personalità connotata da comportamenti antisociali, ossia caratterizzata da un'assenza di empatia verso il prossimo e dal rifiuto delle regole e delle leggi. Non per questo, però, la sua azione criminale può trovare una sorta di legittimazione implicita.

Anche di recente, il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quinta edizione, (DSM5 TR), insiste molto sul non considerare i comportamenti antisociali come espressione *sic et simpliciter* di un disturbo mentale.

Anche in relazione ad altri disturbi di personalità, come è stato descritto dalla procura della Repubblica di Bolzano nel caso Neumair, si evidenzia l'assenza di connotazioni psicotiche tali da giustificare una compromissione più o meno marcata della realtà, che quindi non inficiano la capacità di intendere e di volere del soggetto.

Siamo l'unico Paese al mondo che attraverso la sentenza della Corte di cassazione a sezioni riunite n. 9163 dell'8 marzo 2005 ha sancito la possibilità di considerare non imputabili le persone affette da disturbi della personalità.

Tale sentenza ha quasi vent'anni e fu formulata in un contesto in cui i soggetti dichiarati non imputabili venivano ricoverati negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), sotto la responsabilità del Ministero della giustizia. Vi è da aggiungere che l'istituto della seminfermità mentale esiste solo in Italia.

La Corte aveva la garanzia che la pericolosità del soggetto fosse comunque contenuta in un contesto detentivo meno afflittivo in teoria di un carcere. Adesso è tutto cambiato, gli OPG non esistono più e le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) che li hanno sostituiti dovrebbero assolvere più ad un compito di cura che di contenimento.

Per il disturbo antisociale i trattamenti sanitari sono quasi del tutto inefficaci.

La nosografia psichiatrica è in costante evoluzione. Il concetto di « follia » non esiste nel linguaggio tecnico, ma non vi è dubbio che avere un disturbo psichiatrico non significa essere folli. La modifica degli articoli 88 e 89 del codice penale, introdotta dalla presente proposta di legge, riguarda proprio la componente psicotica come criterio di distinzione, fornendo agli stessi periti un limite chiaro per la loro attività di valutazione. Tale componente salvaguarda giustamente chi non è punibile a causa di gravi condizioni psichiatriche, come la psicosi, e inserisce un'alternativa per la seminfermità diversa dallo stato attuale di confusione.

Vi è da sottolineare che si intende per dimensione psicotica qualsiasi condizione, oltre alle psicosi classiche, presenti un'alterazione evidente del test di realtà in senso psicotico.

È compito del legislatore garantire i diritti a chi commette un reato senza piena o parziale responsabilità ma, parimenti, difendere le ragioni di chi ha subìto aggressioni gravissime che non possono finire nelle pastoie dell'impunità.

La riformulazione dei due articoli nel senso indicato dalla presente proposta di legge consentirà di porre rimedio a un evidente *vulnus* e di ribadire le misure conseguenziali previste dal codice penale per quanti commettano gravi reati.

La citata sentenza della Corte di cassazione 9163/2005 ha di fatto reso possibile nel nostro Paese, caso unico nel mondo, il riconoscimento dei disturbi di personalità quali condizioni per giungere a una valutazione di incapacità parziale o totale.

La Corte di cassazione ha affermato che i gravi disturbi di personalità possono essere motivo di infermità, ma soprattutto di seminfermità.

Ciò ha consentito a criminali autentici, tecnicamente psicopatici ma non « folli », di usufruire di sorprendenti sconti di pena o di occupare posti in comunità sottraendoli a chi ne aveva realmente bisogno.

È pur vero che la Cassazione insiste sull'organizzazione *borderline* della personalità, ma la sua connotazione resta parimenti assai discutibile e determina decisioni che non fanno giustizia.

Di fatto, sarebbe necessaria l'abolizione di tale istituto, ma in questa sede appare, intanto, opportuno procedere all'esclusione

dei disturbi della personalità dagli elementi per una valutazione di seminfermità.

I cosiddetti disturbi « gravi » riguardano condizioni psicopatologiche che non presentano alterazioni dell'esame di realtà e sintomatologie psicotiche.

Seppure i disturbi della personalità in alcuni casi possono interferire con il normale funzionamento, è praticamente davvero rarissimo che si concretizzano con manifestazioni psicotiche e allorquando ciò avvenisse la presente proposta garantirebbe la tutela degli autori di reato.

Tale posizione è stata assunta dalla corte di assise di Lecce (poi confermata dalla corte di assise di appello) allorquando, condannando all'ergastolo il giovane reo confesso del duplice omicidio di due fidanzati, ha evidenziato la differenza tra l'avere un disturbo ed essere malati, accogliendo le valutazioni peritali e insistendo, nella fattispecie, sull'assenza di qualsiasi componente psicotica che potesse giustificare stati di alterazione.

È fondamentale introdurre con la discriminante psicotica l'implicito esame di realtà che separa i delitti di provenienza delirante da quelli compiuti con consapevolezza, pur nella loro assurdità.

Si ritiene importante reiterare il concetto che avere un disturbo psichico non significhi in alcun modo essere psicotici o fuori dalla realtà.

La filosofia del diritto ma anche la tradizione cattolico-liberale insegnano che ogni delitto, di per sé, è illogico ma non per questo ascrivibile a patologie correlate. Carnelutti ricordava che la genesi del pensiero cristiano giudaico, e quindi della storia, coincide con l'uccisione di Abele e che il crimine ha una sua fisiologia.

Le recenti pronunce della corte di assise di Bolzano nel caso Neumair e della corte di appello di Reggio Calabria nel caso Ciro Russo vanno nella direzione auspicata e attendiamo di poter leggere le motivazioni.

Appare opportuno, in questa sede, ricordare anche l'impegno del giudice Otello Lupacchini che riuscì a far condannare per traffico di stupefacenti, un reato addirittura minore rispetto ai crimini commessi, il sanguinario *boss* della camorra Michele Senese, precedentemente sempre sfuggito alla giustizia in presenza di perizie che attestavano disturbi inesistenti. Così come l'altrettanto noto Raffaele Cutolo, per anni capace di usufruire di « scorciatoie » vergognose in presenza di fantomatici disturbi di personalità.

La presente proposta di legge vuole ripristinare la giustizia aiutando i magistrati che hanno bisogno di una nuova architrave legislativa e anche l'avvocatura che, al netto di legittime opportunità consentite dalla giurisprudenza, certamente converrà su una chiarezza delle norme.

Oggi le REMS sono gravate dall'assistenza a soggetti che in realtà non hanno bisogno del loro supporto e la cui presa in carico non consente di ottemperare a quanto ricordato dalla Corte costituzionale, ossia alla cura e all'assistenza dei malati gravi.

In questa ottica è intervenuta la Consulta con la sentenza n. 22 del 27 gennaio 2022 che impone una revisione del sistema; e dalla pronuncia del giudice delle leggi passa la necessità di un impegno legislativo adeguato.

Non vi è dubbio che la funzione costituzionale, nobile e quanto mai attuale, rieducativa della pena possa coincidere con la sua espiazione in carcere. Di contro, sarà importante potenziare i servizi psicoterapici e medici negli istituti penitenziari, come prezioso ausilio di sanità mentale per tutti i detenuti che ne richiedano i servizi.

Il diritto di cura, sancito nella Carta costituzionale e ribadito dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, non sarà in alcun modo ostacolato.

Bisognerà garantire nelle carceri un potenziamento adeguato dell'offerta psicoterapica e farmacologica per quanti presentino disturbi di personalità.

Ciò non può essere accostato al lavoro nelle REMS, che deve essere oggetto di trattamento diverso.

Nella presente proposta di legge si è ritenuto di non inserire l'uso di sostanze stupefacenti per motivate ragioni. Com'è noto, alcune sostanze stupefacenti possono causare psicosi transitorie. Ciò riguarda tutti i tipi di droghe, anche quelle cosiddette « leggere », specie se assunte nella fase

adolescenziale o giovanile. Spetterà dunque alle valutazioni peritali stabilire il nesso causale tra l'assunzione di sostanze stupefacenti e le varianti psicotiche.

Non è compito del legislatore, e tanto meno del soggetto che esegue la perizia, operare sovrapposizioni etiche rispetto a considerazioni di natura tecnica. Si ritiene dunque che un'integrazione degli articoli 88 e 89 con l'espresso riferimento all'uso di sostanze stupefacenti creerebbe confusione, lascerebbe ambiguità interpretative e rischierebbe di costituire un'opzione giustificativa per chi delinque e consuma stupefacenti, anche tenuto conto che gli articoli

92 e 93 del codice penale già prevedono analogie importanti.

L'articolo 95, invero, assicura la non punibilità parziale o totale per i reati connessi alle alterazioni.

Da ultimo, la presente proposta di legge mira ad assicurare giustizia alle numerose famiglie che sono state private di un loro familiare, alle donne vittime di gravissimi atti commessi spesso con cattiveria inaudita e con l'ausilio di mezzi come l'acido muriatico, ai bambini che hanno subìto abusi e violenze, e a chiunque creda che la civiltà democratica si basa sul rifiuto della violenza contro la persona.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 88 del codice penale)

- 1. L'articolo 88 del codice penale è sostituito dal seguente:
- « Art. 88. (Vizio totale di mente) Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in evidente stato di grave alterazione delle condizioni psichiche, di tipo psicotico, e del comportamento, tale da escludere totalmente la capacità d'intendere o di volere ».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 89 del codice penale)

- 1. L'articolo 89 del codice penale è sostituito dal seguente:
- « Art. 89. (Vizio parziale di mente) Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in evidente stato di grave alterazione delle condizioni psichiche, di tipo psicotico, e del comportamento, tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita ».







19PDL0026760^{}